

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

## COMUNICATO UFFICIALE N. 51/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Ernesto Nicolai, dall'Avv. Marco Stigliano Messuti, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti si è riunito il 2 febbraio 2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(121) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JOSEPH TACOPINA (Presidente p.t. della Società Venezia FC Srl), Società VENEZIA FC SRL - (nota n. 5377/198 pf16-17 GP/GT/mg del 18.11.2016).**

### Il Deferimento

Con provvedimento del 18 novembre 2016, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il Signor Joseph Tacopina, Presidente p.t. della Società Venezia FC Srl per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere proferito, in occasione della cerimonia di presentazione della Prima Squadra, in data 29.8.2016 le seguenti, testuali parole: “*We kick their Ass, ok?*” e “*We'll kick Padova's Ass. I promise*” che letteralmente tradotte in lingua italiana significano “*li prenderemo a calci in c..., ok?*” e “*Prenderemo a calci in c... Padova/Padovani. Lo prometto*”.
- Società Venezia FC Srl a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

### Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano una memoria difensiva mediante la quale contestavano i fatti posti a fondamento del deferimento ed in particolare che la traduzione letterale non fosse corrispondente a quanto inteso dal Signor Joseph Tacopina.

### Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Joseph Tacopina, l'inibizione di giorni 30 (trenta), e nei confronti della Società Venezia FC Srl l'ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00). É altresì comparso il legale dei deferiti il quale si è riportato alla propria memoria difensiva ed ha insistito nella richiesta di proscioglimento dei propri assistiti da ogni addebito.

## I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 3428/198 pf 16–17/GT, scaturito dalla lettura degli articoli di stampa apparsi su numerose testate giornalistiche sportive a diffusione regionale ("Corriere del Veneto" – "La Gazzetta dello Sport Edizione di Padova" – "La Gazzetta di Mantova" – il sito Web "Venezia) nei quali veniva dato ampio risalto ad una provocatoria dichiarazione rilasciata in data 29 agosto 2016, in occasione della presentazione della Prima Squadra, dal Presidente della Società Venezia FC, Sig. Joseph Tacopina, il quale, testualmente diceva: "*We kick their Ass, ok?*" e "*We'll kick Padova's Ass. I promise*" che letteralmente tradotte in lingua italiana significano "*li prenderemo a calci in c.., ok?*" e "*Prenderemo a calci in c... Padova, i Padovani*". Tali espressioni suscitavano una vasta eco mediatica e lo sconcerto generale, così come riportato e documentato dagli articoli di stampa di diverse testate giornalistiche sportive a diffusione regionale.

Tali espressioni venivano fedelmente documentate e riprodotte dalla registrazione audiovisiva della cerimonia di presentazione della Prima Squadra, postata sul social network Youtube dall'emittente "Reteveneta" e dal "TG Venezia".

L'eco del fatto era tale che il Sindaco di Padova, Massimo Bitonci, pretendeva le scuse ufficiali. Scuse puntualmente arrivate dal Sindaco di Venezia, Luigi Brugnarò, che così commentava le parole del Presidente Tacopina: "*Pur comprendendo la passione sportiva non siamo disponibili ad accettare dichiarazioni che possono offendere la sensibilità dei tifosi*". Anche il Prefetto di Venezia, interveniva nella questione e con una nota ammoniva il Presidente Tacopina: "*Pur essendo le tifoserie composte da persone animate da autentico spirito sportivo, c'è sempre qualche sparutissimo gruppuscolo che potrebbe cogliere l'occasione per mettere in atto comportamenti che con lo sport non hanno nulla a che fare*".

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini datata 5 ottobre 2016 e notificata ai soggetti interessati in data 11.10.2016, nessuna memoria o richiesta di audizione perveniva entro il termine di 20 giorni dalla data di notifica del provvedimento da parte del Signor Tacopina, neanche per conto della Società Sportiva Venezia FC.

Solo con una nota trasmessa via mail, in data 17 novembre 2016, il difensore del Presidente Tacopina, evidenziava che non vi era alcuna volontà di offendere, con le espressioni sopra riportate, la città di Padova, la sua squadra e la sua tifoseria, essendo la traduzione operata dagli organi di stampa non conforme al significato delle parole utilizzate nella lingua originale e della volontà del Presidente Tacopina, trattandosi, piuttosto, di espressione di uso comune nel gergo sportivo americano, finalizzata ad incoraggiare la propria squadra a prevalere sul campo degli avversari. Quanto sopra detto, veniva ribadito dai deferiti nella memoria difensiva, depositata nei termini, ed ulteriormente chiarito dal difensore del presidente Tacopina in sede di dibattimento.

La tesi difensiva prospettata dai deferiti non è meritevole di accoglimento.

L'incedere dei fatti, tenuto conto del contenuto delle affermazioni rese in pubblico, del particolare contesto ambientale in cui sono le stesse sono state espresse, dell'intento finalistico e del comportamento palesato, depone per la fondatezza dell'addebito.

Rilevano a comprova la disamina della registrazione audiovisiva e le immagini televisive da cui si evince, immediatamente, l'imbarazzo dell'interprete che si trova accanto al deferito Tacopina; quest'ultimo inoltre conferma di voler intendere il significato e quindi la traduzione in italiano della frase "*We kick their ass*" con la frase "*Li prenderemo a calci nel c.*", grazie alla traduzione letterale fornita ad alta voce da uno degli astanti, che traduce parola per parola la suddetta frase, ed al quale il deferito Tacopina si rivolge, accettando la traduzione appena data, ed aggiungendo: "*conosci bene l'Inglese*".

La circostanza – peraltro tutta da dimostrare in concreto - che l'uso di certe frasi sia corrente in altri Paesi non costituisce una scriminante e neppure un'attenuante poiché incombe sui tesserati, *ratione loci e materiae*, l'obbligo di conoscenza ed osservanza delle norme e dei principi dell'ordinamento sportivo al quale essi liberamente hanno aderito.

Per tali motivi, tenuto conto della documentazione prodotta dalla Procura Federale e delle risultanze d'indagine, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio il comportamento antiregolamentare posto in essere dal deferito Signor Joseph Tacopina, con evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; a ciò consegue la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 CGS, della Società Venezia FC Srl per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

Sanzioni congrue sono da intendersi quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Joseph Tacopina l'inibizione per giorni 20 (venti); nei confronti della Società Venezia FC Srl l'ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00).

**(122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA SOMMELLA (all'epoca dei fatti Presidente della Società ACD Boys Posillipo), CAPASSO ANTIMO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Boys Posillipo), D'APICE ALEX (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Ischia Isola Verde), COZZOLINO GIUSEPPE (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Ischia Isola Verde), Società ACD BOYS POSILLIPO - (nota n. 5693/880 pf15-16 GM/GP/ma del 25.11.2016).**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

Preso atto che la Procura Federale non ha aderito alla richiesta di patteggiamento ex art. 23 CGS formulata dalla difesa del deferito D'Apice Alex, poiché irrituale a cagione dell'assenza al dibattimento del difensore del deferito che non ha reso possibile la conclusione dell'accordo;

Preso atto, altresì, della richiesta formulata dalla Procura Federale nei riguardi di Cozzolino Giuseppe di non luogo a procedere per il principio del *ne bis in idem* in quanto il deferito – come chiarito dal Presidente del Tribunale – è stato già sanzionato per gli stessi

fatti e nell'ambito del medesimo procedimento disciplinare, di cui il presente giudizio costituisce un troncone (cfr. Com. Uff. n. 33/TFN-SD s.s.2016-17);

Rilevato, infine, che manca la prova del perfezionamento della notifica dell'atto di convocazione all'odierna riunione per la posizione della Società ACD Boys Posillipo;

P.Q.M.

Così provvede:

- non luogo a procedere nei confronti del Sig. Cozzolino Giuseppe;
- rinvia l'intero procedimento nei confronti di tutti gli altri deferiti alla riunione del 24.2.2017 ore 14, con salvezza dei diritti di prima udienza e senza ulteriori avvisi.

Dispone altresì la sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

**(98) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERDINANDO PERLETTA (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della Società ASD ARL Città di Giulianova 1924), Società ASD ARL CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 - (nota n. 4096/1264 pf15-16 DP/fda del 18.10.2016).**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare

Preso atto che le notifiche relative agli atti di convocazione per gli odierni deferiti non risultano andati a buon fine presso gli indirizzi di cui agli atti di deferimento;

Invita la Procura federale a comunicare gli indirizzi PEC dei deferiti ove in suo possesso.

Rimette sul ruolo il presente procedimento e sospende i termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

**(104) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE VENDITTI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società ASD Città di Sora ARL), Società ASD CITTÀ DI SORA ARL - (nota n. 4562/1253 pf15-16 DP/fda del 28.10.2016).**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che:

- a) la Procura Federale ha deferito il Signor Davide Venditti – all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società ASD Città di Sora a rl – per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 1-bis, comma 1, CGS in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10 CGS;
- b) la Procura Federale ha deferito altresì ASD Città di Sora a rl, a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;
- c) la Procura Federale, nel corso dell'espletamento dell'attività di indagine ha acquisito vari documenti costituenti fonti di prova. In particolare:
  - i. decisione, non impugnata, della Commissione Accordi Economici della LND pubblicata con C.U. n. 135 del 19 ottobre 2015, comunicata a mezzo lettera raccomandata a ASD Città di Sora a rl, restituita al mittente per compiuta giacenza con avviso del 22 ottobre 2015;

ii. nota dell'Associazione Italiana Calciatori del 19 gennaio 2016, pervenuta alla Procura Federale in data 27 gennaio 2016, con cui si segnalava l'inadempimento di ASD Città di Sora a rl;

iii. organigramma s.s. 2015-2016 della Società ASD Città di Sora a rl;

d) il Signor Davide Venditti, successivamente alla comunicazione di conclusione delle indagini, non ha presentato memoria, né ha chiesto di essere sentito dalla Procura Federale e quindi non ha svolto alcuna attività difensiva;

e) ASD Città di Sora a rl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, successivamente alla comunicazione di conclusione delle indagini, non ha presentato memoria, né ha chiesto – per il tramite del proprio legale rappresentante pro-tempore – di essere sentita dalla Procura Federale omettendo di svolgere attività difensiva;

f) nessuno per i deferiti è comparso all'odierna udienza.

Alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, con irrogazione al Signor Davide Venditti della sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) e alla Società ASD Città di Sora a rl della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva nel campionato di competenza e dell'ammenda di 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

Considerato

Che risulta evidente e comprovato, alla stregua dei documenti versati agli atti del deferimento, che il Signor Davide Venditti – all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società ASD Città di Sora a rl – e l'ASD Città di Sora a rl non hanno corrisposto alla calciatrice Signora Juliana Ferreira Pinto l'importo, pari a € 6.000,00, che la Commissione Accordi Economici della LND le aveva riconosciuto come dovuto con decisione pubblicata con C.U. n. 135 del 19 ottobre 2015, comunicata a mezzo lettera raccomandata a ASD Città di Sora a rl, restituita al mittente per compiuta giacenza con avviso del 22 ottobre 2015.

Ritenuto

L'approfondito esame della documentazione versata agli atti del deferimento comprova la fondatezza dell'addebito disciplinare.

Grave e manifesto l'inadempimento da parte del Signor Davide Venditti – in qualità di legale rappresentante pro-tempore all'epoca dei fatti di ASD Città di Sora a rl – e dell' ASD Città di Sora a rl, per non avere essi ottemperato, senza alcuna plausibile giustificazione o motivazione, alla decisione della Commissione Accordi Economici della LND pubblicata con C.U. n. 135 del 19 ottobre 2015: decisione che era stata regolarmente comunicata all'ente deferito a mezzo lettera raccomandata, dal medesimo ricevuta come si evince dalla produzione documentale della Procura Federale, e restituita al mittente per compiuta giacenza con avviso del 22 ottobre 2015.

Il sig. Venditti e l'ente deferito non solo non hanno fornito prova alcuna in ordine all'avvenuto adempimento di quanto statuito nella sopra indicata decisione ma neppure hanno contestato il manifesto e grave inadempimento alla decisione di cui sopra. Né essi hanno ritenuto di spiegare attività difensiva sia nell'ambito delle indagini svolte dalla Procura Federale che in questo giudizio;

Ritenuto, pertanto:

A. fondato il deferimento e congrue le sanzioni di cui al dispositivo;  
 B. che alla responsabilità del legale rappresentante, al quale è imputabile la violazione, consegue la responsabilità diretta dell'Ente medesimo ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

- accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Signor Davide Venditti la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei);  
 - infligge alla Società ASD Città di Sora a rl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza, per la stagione sportiva 2016-2017, nonché l'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

**(118) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO PIATTI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Bustese Roncalli), Società ASD BUSTESE RONCALLI - (nota n. 5492/196 pf16-17 GM/GP/ma del 21.11.2016).**

### **Il Deferimento**

Con atto dell'11 ottobre 2016 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Giancarlo Piatti, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Bustese Roncalli per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A5) del C.U. n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non avere provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la fideiussione bancaria ivi indicata.

Ha deferito, altresì, la Società ASD Bustese Roncalli per responsabilità oggettiva.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito di apposita segnalazione da parte della Co.Vi.So.D., che ha evidenziato il suddetto mancato adempimento con nota pervenuta alla Procura il 26.4.2016.

### **Il dibattimento**

All'udienza del 2 febbraio 2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per la conferma del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Piatti Giancarlo: inibizione di giorni 30 (trenta);  
 - per la Società ASD Bustese Roncalli: ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Nessuno è comparso per le parti deferite.

### **I motivi della decisione**

Dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. in atti risulta che effettivamente che il Sig. Giancarlo Piatti, nella suddetta qualità, violando l'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto A5) del C.U. n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, non ha provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la richiesta fideiussione bancaria.

L'omissione è ingiustificata e colpevole ed è fonte di responsabilità disciplinare nei sensi contestati dalla Procura federale.

Dalla responsabilità del Sig. Piatti consegue quella oggettiva della Società.

## **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- giorni 30 (trenta) di inibizione per il Sig. Giancarlo Piatti;
- ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) nei confronti della Società ASD Bustese Roncalli.

**(117) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE PAGIN (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ACD Campodarsego), Società ACD CAMPODARSEGO - (nota n. 5545/186 pf16-17 GM/GP/ma del 22.11.2016).**

## **Il Deferimento**

Con atto del 22 novembre 2016 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Daniele Pagin, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC D. Campodarsego per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto A9) del C.U. n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non avere provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la dichiarazione di disponibilità del campo da giuoco juniores.

Ha deferito, altresì, la Società AC D. Campodarsego per responsabilità oggettiva.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito di apposita segnalazione da parte della Co.Vi.So.D., che ha evidenziato il suddetto mancato adempimento con nota pervenuta alla Procura il 26.4.2016.

## **Il dibattimento**

All'udienza del 2 febbraio 2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per la conferma del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Daniele Pagin: inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la Società AC D. Campodarsego: ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Nessuno è comparso per le parti deferite.

## **I motivi della decisione**

Dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. in atti risulta che effettivamente il Sig. Piagin, nella suddetta qualità, violando l'art. 10 comma 3 bis del CGS. in relazione al punto A9) del C.U. n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, non ha provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la dichiarazione di disponibilità del campo da giuoco juniores.

L'omissione è ingiustificata e colpevole ed è fonte di responsabilità disciplinare nei sensi contestati dalla Procura federale.

Dalla responsabilità del Sig. Piantoni consegue quella oggettiva della Società.

## **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- giorni 30 (trenta) di inibizione per il Sig. Daniele Pagin;
- ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) nei confronti della Società AC D. Campodarsego.

**Il Presidente del TFN  
Sezione Disciplinare**  
Cons. Giuseppe Rotondo

“”

**Pubblicato in Roma il 3 Febbraio 2017.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio